



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica presso le
Corti di Appello
Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Signori Presidenti dei Tribunali Militari
Ai Signori Procuratori presso i Tribunali Militari
Al Signor Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza
Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali per i Minorenni

LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione messa alla prova per adulti. Rinnovo Convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti con l'Associazione Nazionale Forense-ANF.

Mi onoro porgere alle SS.VV., copia della Convenzione nazionale in oggetto, il cui rinnovo è stato stipulato il 20 novembre 2025, con l'Associazione Nazionale Forense-

ANF, volta ad ulteriormente implementare e differenziare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ampliandone e diversificandone contemporaneamente la gamma, coinvolgendo enti e associazioni con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, con adeguati standard organizzativi e in grado di promuovere negli imputati adulti il valore della cultura della legalità.

La Convenzione nazionale sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali competenti per le **dieci sedi** locali e per un minimo di **dieci posti** per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi dell'Associazione Nazionale Forense-ANF e i Tribunali territorialmente competenti, anche al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività previsti dalla Convenzione nazionale.

Al fine di assicurare la massima diffusione ed applicazione della Convenzione nazionale si segnala l'opportunità di far pervenire copia della stessa ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

Si segnala, inoltre che si è provveduto a inserire la Convenzione nazionale anche sul Portale Nazionale per il lavoro di pubblica utilità, consultabile sul *web* al seguente link: <http://lpu.giustizia.it>.

Il Capo Dipartimento

Antonio Sangermano



CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Associazione Nazionale Forense - ANF

**“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova dell'imputato”**

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168-*bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art., 2 comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Capo di Gabinetto Giusi BARTOLOZZI e l'Associazione Nazionale Forense – ANF, che interviene nella persona del Segretario Generale Giampaolo DI MARCO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Associazione Nazionale Forense - ANF mette a disposizione presso le proprie sedi nazionale e locali, e le sedi delle associazioni territoriali aderenti (di seguito sedi ANF) almeno n. 10 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis del Codice penale.

Le sedi ANF presso le quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità sono complessivamente n. 10 dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi ANF provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che le sedi ANF a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi ANF, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere d), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

- d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio

pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle attività che si svolgono presso la sede ANF interessata, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, come previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. d), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle delle sedi ANF, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alle sedi ANF di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Associazione Nazionale Forense - ANF garantisce la conformità delle sedi nazionale e locali, nonché delle sedi delle associazioni territoriali aderenti coinvolte, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede ANF che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede ANF potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

La sede ANF comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede ANF consentirà l'accesso presso le proprie strutture ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che la sede ANF si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede ANF sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede ANF si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141- *ter*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della sede ANF.

L'Associazione Nazionale Forense - ANF potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi ANF, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza oneri.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per la Giustizia di Comunità, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma,

Ministero della Giustizia

Il Capo di Gabinetto

Giusi Bartolozzi

BARTOLOZZI
GIUSI
20.11.2025
19:45:12
UTC



Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

Giampaolo Di Marco



Firmato digitalmente da:
GIAMPAOLO DI MARCO
AVVOCATO

Firmato il 19/11/2025 20:29

Seriale Certificato:
105226759423053425016608936124347096433

Valido dal 07/08/2024 al 07/08/2027

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

ELENCO SEDI ANF DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ALTRE SEDI POTRANNO ESSERE AGGIUNTE IN SEGUITO)

SEDI ANF	N° UNITÀ	RESPONSABILE	INDIRIZZO
BARI	1	AVV. LUIGI MARINO	sindacatoavvocati.bari@gmail.com
BERGAMO	1	AVV. STEFANIA BARANCA	apf@apieffe.it
FIRENZE	1	AVV. ALESSANDRO MORI	info@sindacatoavvocatifirenze.it
NAPOLI	1	AVV. FEDERICA MARIOTTINO	sindacatoforense@gmail.com
PESCARA	1	AVV. MARCELLO PACIFICO	info@anfescara.it
ROMA	1	AVV. GIANDOMENICO CATALANO	anfroma@gmail.com
TARANTO	1	AVV. RAFFAELE DI PONZIO	anfarranto@virgilio.it
TRANI	1	AVV. ANGELA NAPOLETANO	anftrani@gmail.com
VASTO	1	AVV. PASQUALE MORELLI	avv.pasqualemorelli@gmail.com
VENEZIA	1	AVV. ANDREA FRANCO	info@anfvenezia.it